

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1015}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANI

Presentata il 23 ottobre 1972

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si ispira alla indilazionabile necessità, di recente clamorosamente messa ancora più in evidenza da casi giudiziari, che hanno particolarmente scosso la coscienza del paese, di svincolare la emissione dei provvedimenti in tema di libertà personale dell'imputato da astratti automatismi, incomprensibili con i fondamentali principi costituzionali (articoli 13 e 27 della Costituzione), ai quali deve ispirarsi l'attuale ordinamento giuridico. La vigente normativa della custodia preventiva, come è noto, si fonda sul criterio oggettivo della gravità del reato conferendo in tal modo, sempre il carattere affittivo ai relativi provvedimenti.

Tale impostazione è oggi chiaramente superata dalla realtà politica e costituzionale del paese che esige un superamento e un adeguamento della legislazione ordinaria ai nuovi principi su cui si fonda il nostro Stato democratico.

In linea e in armonia con tali principi la proposta di legge si preoccupa di eliminare dal nostro codice di procedura penale ogni preordinata limitazione e potere di concessione della libertà provvisoria, affidando al giudice la valutazione dell'opportunità di concedere il beneficio con il solo limite implicito di una conforme valutazione.

Tale soluzione è da tempo additata dalla più accorta dottrina processuale-penalistica e dalla stessa giurisprudenza che non ha mancato di investire la Corte costituzionale del giudizio di legittimità del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale in relazione agli articoli 13, 27 e III della Costituzione (giudizio purtroppo conclusosi — sentenza del 24 aprile 1970, n. 64 — con dichiarazione di infondatezza).

Risulta, infine, evidente che la proposta avanzata, ispirandosi alla necessità di soddisfare il minimo di esigenza liberatoria non più differibile, costituisce solo una anticipazione di quella che dovrà essere la definitiva regolamentazione della materia in sede di riforma, ove già risulta essere punto pacificamente acquisito l'abolizione della obbligatorietà del mandato di cattura.

L'abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, quindi, risultando urgentissima e doverosa da parte del legislatore per garantire una sostanziale giustizia e determinando una decisione da parte del giudice, sulla libertà dell'imputato in ogni stato e grado del giudizio, costituisce una importante innovazione che apre la strada alla riforma del codice di procedura penale di cui tanto si è discusso in questi anni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale è abrogato.